

IL CARROCCIO

L'Associazione in Casale per l'anno lire 15, per sei mesi lire 8 -- Stati Sardi per l'anno franco lire 18, per sei mesi lire 10 -- Altri Stati Italiani ed Esteri per l'anno franco ai confini lire 20, per sei mesi lire 11 -- Il foglio esce il MARTEDI e il VENERDI d'ogni settimana e dà Supplementi ogni qual volta lo richiedono le circostanze -- Le Associazioni si ricevono dalla Direzione o da tutti gli Uffici Postali -- Le inserzioni si pagano 25 centesimi ogni riga

CASALE 2 OTTOBRE

Leopoldo di Toscana e la sua famiglia hanno cessato di regnare Principe au traco, fu non saccero alleato del Piemonte nella guerra dell'indipendenza, e ne disertò tosto la bandiera: chiamati senza alcun bisogno gli austriaci, governò arbitrariamente, ed ora, prestando ipocritamente necessità di tempi e licenza dei cittadini, con una sospensione indefinita di quello Statuto, che aveva solennemente giurato, lo toglie affatto. Di abisso in abisso, e l'Austria che secondo il suo solito pone ogni studio per dividere i principi italiani dai popoli, e far comparire meno odioso il giogo che impose all'ombroso-Veneti, non mancherà di spingerlo. Alla legge che nega la licenza di una stampa, modello di moderazione, ne succederà un'altra sulla polizia, poi un'altra sui Comuni, poi altre e poi altre, che vaghiano al miglior sostegno dell'assolutismo, ed e ad ad enargli l'animo del suo popolo.

Egli poteva essere osteso, e si fe' volontariamente spergiuro, poteva rendere felice i suoi cittadini, ed amò comprimerli, poteva regnare col loro amore, e prescelse le baionette austriache. Ebbene! egli, od il suo figlio, regnera ancor per poco quale prefetto austriaco, poi al primo moto italiano precipiterea dal trono, come già i due duchi per non più risalire.

Tremenda lezione per chi sa raccoglietela! Ma i principi sono sempre gli stessi, e ciò che non a la loro cecità ed il mal talento, lo aggiugono i loro cortigiani ed i consiglieri.

Si dice che Vittorio Emanuele, cenosciuti i decreti di Toscana pronunziasse queste parole — *Pu gli altri mancano ai loro giuramenti, ma mi confermo nel mio. Prima deponerò il potere che violo* — Se ciò è vero noi ce ne ralleghiamo di cuore con lui, col Piemonte, coll'Italia intera. Ma badino i suoi consiglieri a non farlo, o lasciato trascorre sopra altra via, badino che lo Statuto ed il pensiero italiano non siano nomi vani, badino che la sacrosanta vita nazionale non sia clesca in una politica verso Austria e Roma meno nobile, e meno conveniente al Piemonte, badino a non rendere dubbie le intenzioni del principe, badino che i popoli stanno ai fatti, e non s'acquiescano più alle ciancie. Se cogli atti del suo governo saprà il principe gettare salde basi nel cuore de' suoi popoli, egli non se ne scorderanno neppure nei supremi momenti in qualunque evento il suo trono stia saldo come nel 1818 quello del Belgio e d'Inghilterra, ed al primo moto italiano 24 milioni di uomini si aggrupperanno intorno a lui per formare un sol popolo. Se no egli avrà pronunziata la sua sentenza.

Scrivono al Carroccio

Parigi 25 settembre 1850.

Tu ben sai che l'ultima volta che io vidi Parigi fu nei bei giorni di febbraio e marzo del 48, epoca memorabile nella quale non si cadde che in un solo errore, ma grande, quello cioè di contare solamente sulla virtù degli uomini e di fare della poesia, quando era tempo di fare della politica. Calda ancora la memoria di quei giorni di vita, ne quali ogni istante segnava un grande avvenimento, quando queste vie erano giunte di un popolo che luto di avere santificata la libertà col sangue dei martiri e delle sue barricate, non con quelli dei paliboli, salutava con entusiasmo le libere bandiere degli esuli delle altre Nazioni, richiamati sul suolo delle patrie loro dalle prodigiose vittorie del popolo di Messina, di Milano e di Vienna, quando per la sola virtù del popolo tutto qui era moto, ordine e grandezza, calda ancora la memoria di così care rimembranze io riveggo dopo due anni e mezzo questa stessa Parigi, or fatta muta la penna non vale a riprodurre le sensazioni dell'animo mio. Oh come mutata! Non è con

ciò che voglia inferire che la Parigi repubblicana sia in peggiore condizione della Parigi dei re no, io ho pure visitata questa Parigi quando sedeva in trono il re dei banchieri e dei ricchi e per quanto si studino, da due anni, gli uomini dei privilegi e della Borsa di frenare il progressivo sviluppo del principio repubblicano, per quanto s'adopero per viziarlo, deturparlo, snaturarlo, pure la Parigi d'oggi non ha nulla ad invidiare a quella dei Borboni e degli Orleans se conti qualche cocchio, qualche livrea, qualche magazzino di diamanti di meno, vedi però minor squallore in alcuni quartieri, vedi maggiore dignità sul volto di tutti. Ne tampoco io credo che la guerra sleale fin qui fatta dai partiti e dal governo, che non è che un partito, al principio repubblicano, sia giunta menomamente ad indebolirlo. A mio avviso, questa guerra ha impedito lo sviluppo del principio repubblicano ha impedito che la nazione ne provasse i benefici, ma il principio stesso si è rinforzato. La Francia per quante rivoluzioni abbia fatte per quanto si creda alle altre nazioni maestra in libertà, es a nel 48 era meno disposta a repubblica di quello lo sarebbe stata l'Italia. Le tradizioni italiane sono per la repubblica, quelle della Francia sono per l'autorità. Il solo fatto di essere era rimasta repubblica contro le tradizioni Borboniche, imperiali e costituzionali le da quella forza d'autorità che è nel carattere dei Francesi indispensabile per governarli. Le teorie del diritto divino senza il passato e la forza, ancora oggi stolidamente proclamate dai legitimisti, le bravate del Napoleone, senza la spada e la gloria dello Zio furono ridere. Guai, massime in Francia ai partiti che principino a far ridere. Gli Orleansisti ancorchè più prudenti ancorchè non abbiano finora dato fuori il loro programma, io li credo innocui e si non ponno porre in campo nè il diritto divino ne quello umano, quello, *resum tuncis amicit* è discors in linea retta sul signor di Chambord, qui lo avevano acquistato in forza della rivoluzione del 30 quindi non possono negare il diritto a quella del 48 di averglielo tolto. Dall'onde poi i loro partigiani erano gli uomini della borsa e della burocrazia, e que la gente non conoscendo che il proprio interesse si accomoda facilmente con chi tiene il potere. Ora farebbe mettere gli Orleansisti in quello stesso carcere nel quale ponevano l'eroe di Strasburgo. No vola più credere che gli attentati fin qui commessi dall'Assemblea e dal Governo contro la costituzione ed i diritti del popolo possano essere fatali all'esistenza della repubblica ed al suo non lontano sviluppo. Di que i diritti che for e poco erano dapprima apprezzati ora che brutalmente furono tolti se ne comprende tutto il loro valore. I quattro milioni di cittadini che furono tolti alle lotte legali sono restituiti alle barricate. O i partiti intenderanno l'errore commesso e ne faranno ammenda, o soli essi correranno i pericoli di nuove violente rivoluzioni, le quali oggidi non potrebbero più vestire il nudo carattere di quella del 48, ma il principio repubblicano non può più fermare il suo corso. Non sono quindi nè le ridicole lotte dei legitimisti, degli Orleansisti e dei Bonapartisti le quali io credo più utili che dannose, non sono gli atti di reazione dell'Assemblea e dal Governo che dico oggidi quel nudo carattere a Parigi che tanto mi ha sorpreso massime paragonato coi giorni dell'ebbrezza del 48. I partiboli d'Ungheria e di Napoli, i dolori della Germania, dell'Italia e della Polonia e più di tutto l'assassino di Roma sono quelli che gravitano come incubo sul cuore di questo popolo. Non è che io voglia fare ad esso l'onore che ben non sel merita di far credere che senta tutto l'orrore dei delitti di cui fu complice coi despoti il suo Governo. Mi chi ben lo interroga vede che il suo amor proprio ne è umiliato. Questo popolo si ricorda che fu generoso prima di essere usurato. Interroga un Francese sulla spegnazione di Roma il più prudente ti muta discorso il più succoso rigetta dalla nazione li colpi sul suo governo (ma non pensa che l'Assemblea e soita dal voto universale) altri poi tenta difenderli colla stupida ragione, che non potendosi fare una guerra universale doveva pure la Francia salvare l'Italia dall'intera dominazione austriaca ma rispondi loro che tu pure il Piemonte chiamato al tupe mercato ma che il Piemonte seppes rifiutare e prima cadde che disonorarsi, rispondi loro che prima di fare i satelliti dell'Austria, era meglio rimanete freddamente spettatori del nostro eccidio, e li vedrai abbassate la fronte.

Altra

Parigi 25 settembre.

Non fa d'uopo molto tempo ad un testimone oculare degli avvenimenti politici, che rapidamente si succedono sulla scena francese, per ben comprenderne le fasi, le quali si compendano tutte nella lotta aperta, o nascosta de' partiti rappresentati dagli elementi costitutivi della società francese, indefinita, suprema, mezzo monarchica e mezzo democratica.

Non è questo il luogo di anzitutto i vari principi che fanno dell'uomo, in Francia, un repubblicano, od un realista. Hanvi colà differenti specie di repubblica e di monarchia. Tutti i governi che si succedettero in Francia, dagli Stati Generali del 1789 fino all'oligarchia coronata di Luigi Filippo, lasciarono tutti indistintamente de' lauti sopra quel suolo solcato da tante rivoluzioni. Monarchia di diritto nazionale, monarchia despota, monarchia costituzionale, dittatura militare, Consolato, Impero, chiaro ai dotti fautori, perfino l'incognito, personificato nella repubblica sociale. Un fatto nullameno degno di osservazione, si è l'accordo di tutti i colori del partito democratico in faccia alle questioni che giornalmente si elevano fra le varie frazioni monarchiche. Vi è colà un sintomo, di cui è malagevole, anzi impossibile lo sconoscere l'importanza.

L'Orleanismo giace pel momento come corpo inerte, e lascia che la legittimità si consumi in una folla di imprudenti operazioni, fra le quali la meno biasimevole non è certamente quel manifesto di cui parleremo fra poco. L'Imperialismo dal canto suo nutre speranza che l'Orleanismo torni nera per rendersi impopolare merce la sua convenienza passata e futura colà legittimità, riguardo alla democrazia, egli è combattuto per tema. Sarebbe cosa ingiusta il disconoscere ciò che la politica dell'Eliseo racchiude di tenace e di abile dal punto di vista personale. Si può dubitare assai dell'influenza che sarà per dargli in avvenire, egli è certo però che gli imbarazzi del Bonapartismo cominceranno allor quando questi si sarà formato un governo, ma egli è innegabile che fra tutti i partiti esistenti in Francia è quello il quale corre maggiormente la sorte di stabilire uno, provvisorio, qualunque siasi, e ciò a fronte della situazione degli altri partiti. Primieramente perchè egli esiste, poi perchè fa giocare le più incalcolabili suste de funzionari, perchè infine la borghesia aristocratica, poco belligerante per indole e per speculazione, deve temere di essere nel 1852 e posti ad una nuova rivoluzione. I giorni di discussione la questione del prolungamento del potere presidenziale sotto il punto di vista metafisico di diritto costituzionale, ma essi dovrà risolversi in modo puramente politico. Questa è l'opinione de' politici disinteressati, non calcolando però quanto si debba talora alla fortuna degli eventi in un paese rivoluzionario, quale si è la Francia.

La parte, che prenderebbe in tal caso l'armata, fatta soggetto di molte preoccupazioni, si fanno nullo conculcare sulla altitudine del generale Changarnier, non che sulla influenza che egli esercita. Tutti i partiti lo vorrebbero per se e il suo silenzio giustifica così ogni pretesa. Ecco una situazione potente in apparenza per un individuo ma che nasconde molti pericoli. Changarnier non possiede ben lungi da ciò, i mezzi, i poteri di Morich, e la Francia non è l'Inghilterra. Il capo dell'armata di Parigi si pentirà forse un giorno di non essersi dichiarato più presto. In generale, l'armata non è organizzata in modo da prendere ella stessa l'iniziativa, e dimostro in più circostanze come retroceda in tali frangenti, appoggiata bensì il governo di fatto, ma non se ne labbricherà uno al certo.

Vi parrai, poco stante del manifesto legitimista, e della scissione che produsse nel seno stesso del partito Borbonico.

Il diritto divino e l'appello al popolo sono ormai divenuti nemici inconciliabili nelle persone dei sigg. Berryer e Fouchéquin. Per spiegarvi l'impressione sfavorevole che quel manifesto ha destato sulle masse in generale, mi basterà di darvi un'idea degli uomini che il Conte di Chambord vorrebbe presentare alla Francia come la espressione della sua politica. Primo fra tutti tien luogo il duca di Levis, figlio del primo Gentiluomo di Camera di Carlo X, il quale ne suoi primi tempi acquistò una tal quale celebrità letteraria colla pubblicazione di un opuscolo *romances e rituali*, ove la rivoluzione è condannata ad ogni pagina. Il suo figlio da questo canto con-

sciva ed esagera il religio paterno vengono in seguito il generale Saint-Pierre il quale, sotto il cesato Impero fu al servizio attivo delle armate Russe, e fu poscia, sotto la ristorazione spedito ambasciatore in Spagna, da cui riportò la propria celebrità unita al titolo di Duca d'Almazan, Il duca d'Escars e una nullità aristocratica, il duca di Pastoret, tutore del duca di Bordeaux è un vecchio amante delle belle arti la di cui insufficienza politica è notoria a tutti, infine, il sig Berryer, su del quale non occorre parlarne. Si potrebbe riconoscere la Francia in tali uomini?

L'Eliseo credette di dover pubblicare un altro manifesto in risposta a quello de' legitimisti. Probabilmente l'avrete letto nei giornali in cui desto delle violenti polemiche. Questo brano del *Bollettino di Parigi* diede vita a caldi dibattimenti in seno della Commissione di permanenza della assemblea legislativa.

Benchè smentito dal ministro degli Interni, questo articolo è nullameno considerato come l'espressione del pensiero sociale dell'Eliseo egli dà campo a temere che, alla apertura delle discussioni parlamentari, vi avrà luogo un conflitto di grave momento tra il governo e la maggioranza.

Il Presidente, reduce dai suoi viaggi, li continua, per così dire in mezzo la popolazione militare. Aggiunge rivista e rivista. Tutto gli serve di pretesto per indossare il suo uniforme da generale della Guardia Nazionale.

Ieri fece gli onori di una solennità guerresca all'ambasciatore di Napoli Versailles ne fu il teatro. Le truppe gridarono bensì *iva Napoleone*, ma con poca forza ed accordo. Si dice nullameno, che prima della rivista loro fosse stata fatta un'abbondevolissima distribuzione di Sciampagna.

Queste sono le nuove che circolano in questo momento. La Francia non si è propriamente occupata di politica esterna. Tutti i suoi pensieri son rivolti ai fatti che la interessano più d'avvicino.

Ho procurato di descrivervi lo stato della Francia dietro un rapido colpo d'occhio gettato attorno di me stesso. Tuttavia non credo d'ingannarmi dicendovi per ultimo, che l'opinione democratica, lungi dal perdere terreno, parmi invece che giornalmente guadagni.

Finalmente gli arcivescovi Fransoni e Marongiu hanno avuto lo sfratto, ed i beni delle loro mense sono sotto sequestro. Un ministro di una religione di civiltà e di progresso che odia la luce ed ogni idea di civiltà, perfino i ricoveri di mendicizia e gli asili d'infanzia, un ministro di una religione che prescrive la sommissione alle leggi civili ed ai principi, *etiam discipulis*, e che invece predica apertamente cogli scritti e coll'esempio la rivolta, un ministro che per meglio riuscire nell'intento tormenta uomini negli ultimi momenti di vita e nega sacramenti e sepoltura ad un ministro di Stato perchè non volle riconoscere queste leggi, un altro ministro che si fa emulo del primo espinge l'audacia e la follia al segno da scomunicare Re Parlamento ministri di Stato e magistrati nell'esercizio dei loro poteri, non dovevano dare per tanto tempo un sì vergognoso spettacolo e la tolleranza del governo e una colpa impardonabile che ha già prodotto i suoi tristi effetti. Ma meglio tardi che mai. Le providenze date dai magistrati d'appello di Torino e di Cagliari metteranno in guardia i cento prelati che stanno pronti all'uso dietro i Fransoni ed i Marongiu e se non altro non avremo più il tributante spettacolo di una svergognata rivolta a visiera alzata.

Ma perchè queste providenze producano il loro effetto morale fa d'uopo che loro non manchi la forza che nasce dalla loro legalità. Della loro necessità ciascuno è facilmente convinto, ma si può di più dubitare se esse non cecedano i poteri dei magistrati d'appello. Non parliamo dei giornali reazionari e dei loro seguaci, si sa che le loro dichiarazioni sono cosa obbligata ma anche uomini liberali non di legge possono facilmente concepire alcuni dubbi, ed abbiamo perfino veduto manifestarli da un nostro confratello non so-pelto. Quindi noi pubblichiamo la seguente memoria alla quale farimo succedere un brano *in parte* qua della requisitoria dell'avv. F. G. Peisoglio pervenutaci per mezzo della Gazzetta Ufficiale dopo che la prima era già stata stampata.

Le leggi penali delle nazioni civili provvedono per lo più contro i ministri del culto che abusando del loro ministero turbano l'ordine pubblico. Il Codice Francese in particolare ha pene gravi per chi compromette lo stato civile delle persone, pene per le critiche censure o provocazioni dirette contro l'autorità pubblica in un discorso pastorale pronunciato pubblicamente, pene per le critiche, censure o provocazioni dirette contro l'autorità pubblica in uno scritto pastorale, pene per le corrispondenze dei ministri del culto con Corti o potenze straniere sopra materie di religione senza previa informazione ed autorizzazione del ministero. Oltre a ciò, a freno di questi ministri, come pure a loro tutela è ammesso in Francia l'appello come di abuso, il quale per la legge di germinale anno 10 dai Parlamenti, o Corti di giustizia, passò al Consiglio di

Stato e porta « il diritto di distruzione in tutti i casi che non sono preveduti dai codici conformi alle antiche regole conservate nel regno ». Questo diritto figura in tre oggetti distinti, cioè 1. l'eccesso di poteri in materia spirituale, o la violazione di sacri diritti, massime, o canoni venuti in Francia, 2. l'abuso in materia mista, o la violazione delle leggi e regolamenti del regno e dei diritti dei cittadini, 3. l'oltraggio, le violenze, le vie di fatto nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche. L'appello come di abuso fu sempre considerato colla come fondamento delle libertà Gallicane, e come inerente ai diritti ed ai doveri del Sovrano, e Richer nel suo trattato delle appellazioni come di abuso così si esprime in proposito — L'obbligo di rispettare i Governi, e di obbedirli è imposto dalla Scrittura ed è in questo senso che il diritto dei Governi è veramente di diritto divino. Ora i Governi non hanno solamente il dovere di mantenere i loro sudditi nel possesso dei loro diritti, ma hanno il diritto di costringerli ad osservare le leggi, ed a *costringere ciascuno a vivere secondo le regole della sua professione*. Questa autorità dei Sovrani si estende sopra tutti i loro sudditi indistintamente, *car nul citoyen suget d'un Etat n'est exempt de sa jurisdiction politique, qu'il soit ou laïc ou ecclésiastique*, si non può avventurare *qu'on voutut maintenir que le prince servit seulement de Suisse aux ecclésiastiques pour veiller, qu'ils ne fussent attaqués, et que les églises et ce qu'on appelle immunités ecclésiastiques fussent un asile de toute impunité, sans que le roi eût aucun moyen de les corriger quand même il malversent, ce qui est un abyme d'erreur et d'impunité* —

Tutti i governi (diceva Portals nella sua relazione sugli articoli organici della convenzione fatta dal governo francese con Roma il 15 luglio 1801) esercitano due specie di poteri nelle materie religiose, quello che compete essenzialmente al magistrato politico in tutto ciò che interessa la società, e quello di protettore della stessa religione.

Pel primo di questi poteri il governo è in diritto di reprimere ogni attentato sul temporale e d'impedire che con pretesti religiosi si possa turbare la polizia e la tranquillità dello Stato, pel secondo è incaricato di fare godere ai cittadini i beni spirituali che loro sono garantiti dalla legge portante autorizzazione del culto che professano. Ond è che presso tutte le civili nazioni i governi si sono mantenuti nel possesso costante di vegliare sull'amministrazione dei culti, e di accogliere sotto denominazioni che variarono secondo i tempi ed i luoghi, ricorsi delle persone interessate contro gli abusi dei ministri della religione, e che riflettono le suddette due specie di poteri —

Il Consiglio di Stato ha così esercitato più e più volte questo diritto. Così per es il 16 dicembre 1830 dichiarò che *in fu abuso n l' rifiuto di sepoltura eccl. siastica fatto ad una persona morta nella professione di una religione cattolica e motivato solamente su che questa persona non ha voluto dare in presenza di testimoni una dichiarazione scritta, destinata ad essere pubblicata* — Così pure il 4 marzo 1837, in conformità ad altri arresti, riconobbe abuso nella dichiarazione di un arcivescovo, il quale in uno scritto pastorale protestò contro un'ordinanza Reale, e contro una proposizione di legge avente per oggetto la vendita o cessione come proprietà dello Stato, d'immobili affitti precedentemente alla mensa arcivescovile. — Molissimi sono egualmente i casi in cui riconobbe abuso nella sospensione o interdizione dall'incanto, nel rifiuto dei sacramenti di penitenza, o di eucaristia, o di battesimo e della sepoltura, e molti ricorderanno certamente l'arresto del 8 novembre 1843 contro il Vescovo di Châlons per ingiurie all'università, e minacce di rifiuto dei sacramenti contro gli alunni di collegi reali.

È pertanto cosa di fatto indubitabile che la Francia oltre alle leggi penali provvede anche al contegno del clero ed alla tutela dei cittadini e dello Stato colle leggi che ammettono gli appelli come di abuso. Quindi non vi ha solamente abuso, ma *cumina* o delitto. La repressione è promossa avanti i tribunali ordinari per fare applicare le pene pronunciate dalla legge, in caso diverso v'ha il rimedio dell'appello come di abuso.

Il nostro codice formato in tempi in cui dominava il gesuitismo non ha disposizioni in proposito, stette però sempre a tutela dei diritti di sovranità e dei sudditi l'autorità straordinaria nei senati di provvidere in appello come di abuso onde contenere le autorità ecclesiastiche che secolari nei limiti dei loro poteri ed impedire l'abuso. Il codice civile nell'articolo 2 ha riprodotto il disposto delle RR CC — *i magistrati supremi vegliano a che si mantenga il migliore accordo tra la Chiesa e lo stato ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerni gli affari ecclesiastici secondo che L'USO o la RAGIONE richiedono* —, e nessuno contende che in virtù di questo disposto i magistrati d'appello dello Stato abbiano avuta questa autorità e giurisdizione fino alla promulgazione dello Statuto.

Ma lo Statuto ne ha forse privati? Il consiglio di Stato secondo che ci narra il Risorgimento, interpellato dal ministero con dispaccio del 21 agosto 1849 rispose con deliberazione del 18 febbraio 1850, che sotto il regime costituzionale il governo civile potesse continuare a provvedere come per l'addietro per mezzo dei magistrati e secondo le usate forme, affinché dalle provvi-

sioni dell'auto ita ecclesiastiche non risultassero danno ai diritti dello Stato o dei cittadini. Vuole che questo avviso che si dice ampiamente svolto nei suoi motivi non sia fatto di pubblica ragione e che non sia finora neppur pubblicato coi suoi motivi il provvedimento del Magistrato d'Appello di Torino e di Cagliari contro gli arcivescovi delle rispettive metropoli, che oziando difficilmente vorrebbe, per quanto ci pare, facilmente a scempire l'ultavia, giudicando anche col solo soccorso dei nostri scarsi lumi, ci sembra che non si possa muovere in proposito seria questione.

Nel supposto che lo Statuto avesse col fatto tolto ai magistrati d'appello questa autorità quale sarebbe stata la conseguenza? A meno di supporre, ciò che nessuno vorrà credere, che essa sia passata dall'autorità giudiziaria direttamente al Principe la conseguenza sarebbe, che la pubblicazione dello Statuto lascio lo Stato ed i cittadini indifesi dagli eccessi ed abusi di potere delle autorità ecclesiastiche, quindi queste autorità avrebbero potuto osteggiare più o meno apertamente il governo, avrebbero potuto tranneggiare il loro clero per farlo nelle loro mire, avrebbero potuto apertamente alzare la bandiera della rivolta alle leggi dello Stato, avrebbero potuto perfino, come hanno fatto scomunicare, con estremo abuso di i loro poteri, Principe, Parlamento, Ministri e Magistrati, e tutto questo impunemente. Il Re avrebbe voluto collo Statuto limitando del suo potere elevare a miglior condizione i suoi popoli ed invece gli avrebbe gettati sotto il dispotico dominio dei preti, il Re avrebbe voluto colle fatte concessioni dar forza al suo governo che ben ne bisognava, e si sarebbe invece creato un elemento di distruzione, e tutto questo quando sapeva quali vescovi avesse il Piemonte e quale prova essi, e specialmente il Fransoni, avessero già date di ostilità alle riforme e quali sensi nutrissero dopo di esse contro la stessa sua persona.

Nè ciò basta. Le ostilità dopo lo Statuto si sarebbero fatte più aperte, più vive e più generali, la reazione restaurata a Roma avrebbe spinto l'audacia dei vescovi e suoi satelliti ad inauditi eccessi, lo Statuto avrebbe lasciato le autorità secolari senza facoltà per mettervi riparo, ed i Ministri ed il Parlamento, invece di creare leggi in forza della sovranità nazionale che valessero a frenarli, se ne sarebbero stati spensieratamente oziosi quasi tre anni, non avvisando che a togliere il privilegio del foro, a imitare nelle mani morte l'acquisto di stabili, e ad altre simili cose di men grave importanza. Basta enunciare questi fatti per comprendere l'impossibilità dell'enunciato supposto.

Ma intanto, dicesti, lo Statuto è contrario esso ha diviso il potere esecutivo dal giudiziario, esso ha resi tutti i cittadini eguali dinanzi alla legge, esso adunque non può mantenere un'autorità non giudiziaria nei magistrati d'appello, ed un'autorità che, aggravando la condizione del clero, mantiene una disegualianza nei cittadini avanti la legge.

È regola di diritto da tutti i giurisperiti conosciuta, che una legge speciale deroghi bensì ad una generale, non così viceversa. Quindi quando anche l'autorità, stata specialmente concessa ai Supremi Magistrati dello Stato, fosse contraria allo Statuto, essa non potrebbe dirsi per necessaria conseguenza cessata coll'attuazione dello Statuto, e ne siamo alle prove. Lo Statuto, per es statuisce che tutti i cittadini contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato. Ebbene! sono esse cessate di diritto le esenzioni di molte provincie dal diritto di Gabella? Ed il clero dopo lo Statuto paga egli forse tutte le imposte come gli altri cittadini, o non godono essi forse di alcune esenzioni tanto per la prediale come per la personale? Così pure malgrado l'eguaglianza dei cittadini avanti la legge è esso forse cessato di pien diritto il privilegio del foro per gli ecclesiastici? Non fu forse necessaria una legge speciale per togliere questo privilegio? E non fu forse così anche per ciò che concerne il *R erequatur* e il *§ colla jus?*

Non sembra poi neppur vero in fatto che il mantenimento di questa autorità nei Magistrati sia contrario allo Statuto. Tutti i cittadini epperocchè anche i preti sono eguali avanti la legge, ma qui non si tratta del prete come semplice cittadino bensì del prete come autorità ed autorità la quale emana dal capo di una società che è fuori dello Stato. Inoltre l'appello come di abuso non riguarda solamente le autorità ecclesiastiche, ma eziandio le secolari, quindi tanto le une quanto le altre ed i loro dipendenti possono appellare quando vi è abuso, ciò non ammette dubbio, ciò è compreso in quelle parole — *vegliaano i Supremi Magistrati acciò si mantenga il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato*, epperocchè ben lungi dal mantenersi disegualianza coll'appello come di abuso, si conserva invece eguaglianza perfetta.

La separazione poi, che fece lo Statuto, del potere giudiziario dal potere esecutivo, non rende con essa incompatibile l'esercizio dell'autorità mista di cui si tratta per parte dei Magistrati supremi. Tanto ciò è vero che essa di loro si esercitava prima dello Statuto, tuttochè anche allora il potere giudiziario fosse separato dall'esecutivo, e la giustizia si amministrasse solamente, come ora in nome del Re. Inoltre non mancano gravi autorità che fanno credere non solo compatibile l'esercizio di questa autorità con quella giudiziaria, ma ben anco conveniente. Il suddetto autore del libro *De Lieques* così

si esprime in proposito — Si rifletta sui pericoli troppo provati in questo scritto, e si comprenderà quanto sia importante e necessario per l'ordine e per la tranquillità della monarchia, che vi siano Corpi tuttora sussistenti, destinati a vegliare continuamente e senza distrazione sopra tutto ciò che può conservare o turbare l'armonia, e specialmente a prevenire le usurpazioni dei preli, esse sono tanto più pericolose, quanto più ne sono moltiplicati i tentativi, e varii gli artifizii. Essi non si stancano mai dalla loro stessa disfatta sembra rinascere un nuovo ardore. Quale attività non fa d'uopo di loro opporre? E dove può essa trovarsi se non in quei Corpi unicamente incaricati di fare osservare le leggi? — Tale poi era il pensiero del Governo francese nel 1817. Il Ministro presentando alla Camera dei Deputati nella seduta del 22 novembre un progetto di legge per l'esecuzione di un concordato degli 11 precedenti giugno, dopo di aver reso omaggio alla necessità dell'appello come di abuso per le primere l'eccesso del potere in materia spirituale, o la violazione dei sacri decreti, massime o canonici in Francia, la violazione delle leggi e regolamenti del regno, e dei diritti dei cittadini, non che le vie di fatto, la violenza, l'oltraggio nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche, così si esprimeva « La cognizione degli appelli come di abuso su di attribuito alle Corti Reali questi corpi di Magistratura sono abbastanza collocati in alto per rimanersi estranei alle piccole passioni che sovente si eccitano contro i depositari dell'autorità civile ecclesiastica, e per resistere all'influenza di queste autorità medesime. Composte di magistrati inamovibili, esse sono eminentemente atte a conservare il deposito delle nostre massime nazionali, ed a perpetuarne la tradizione. I ministri della religione troveranno nei magistrati quella gravità di costumi e di pensieri, quei sentimenti veramente religiosi, che hanno mai sempre onorata la magistratura francese »

Il progetto di legge fu dal Ministro poscia ritirato, ma le ragioni da lui addotte restarono, e più d'una volta venne manifestato il bisogno di togliere al Consiglio di Stato questa giurisdizione per restituirla alle Corti Reali. Ecco come si esprimeva in proposito Dupin nel 1814 —

« Più d'una volta ho manifestato il mio rammarico perchè la cognizione degli appelli come di abuso non sia stata restituita alle Corti Reali. Altre volte (così mi esprimeva nel 1821 in una nota alla raccolta delle leggi di procedura avanti il Consiglio di Stato) altre volte gli appelli come di abuso erano portati al Parlamento (corti supreme di giustizia), ed a questa fortunata istituzione la Francia va debitrice della conservazione delle libertà della sua Chiesa, di non essere divenuta paese di obbedienza, e di essersi guarentita dalla inquisizione. Infatti in un tempo in cui i Principi secolari non avevano sempre il potere e l'energia di resistere alla Corte di Roma, i nostri Re trovarono nei loro Parlamenti i lumi necessari per smascherare le usurpazioni, ed il coraggio per resistere alle pretese oltramontane »

« Oggi, ed almeno presentemente, confesso che i fulmini di Roma sono lontani dal presentare gli stessi pericoli per l'indipendenza delle Corone. Ma Roma non conserva perciò meno la memoria del suo antico potere, e, venendo il caso, potrebbe tornarle la voglia di riprendere tutto ciò che non gli fosse accuratamente disputato. Bisogna dunque essere mai sempre sul qui vivit con essa, sia per la registrazione delle Bolle, sia per la repressione degli abusi che tentassero di riprodursi. « Le leggi che hanno attribuita la cognizione di questi oggetti al Consiglio di Stato potevano essere buone in un tempo in cui il capo del Governo aveva fatto provare a Roma tutto l'ascendente del suo potere temporale, in un tempo d'altronde, in cui il Governo, essendo più militare che civile, le Corti di giustizia non avevano ancora riconquistata la considerazione necessaria per immischiarsi autorevolmente in questa sorte di controversie. Ma oggi (1821) che il Governo è più cristiano di quanto il fosse nei tempi di cui parliamo, oggi che le idee religiose hanno ripigliato l'ascendente, che senza dubbio importa di favorire sotto il rapporto della fede e dei costumi, ma che tutti non sembrano così disposti come altre volte a respingere le dottrine oltramontane, oggi finalmente che certa gente amerebbe meglio mettere lo Stato nella Chiesa, che di lasciare la Chiesa nello Stato, oggi tutto ciò che riguarda gli affari ecclesiastici richiede le stesse precauzioni di altra volta »

« Invece adunque di abbandonare la registrazione delle Bolle al Consiglio di Stato, corpo occulto, non ancora organizzato da una legge, amovibile, e per questo appunto riputato meno indipendente, sembrerebbe più conforme all'importanza di questi atti, ed alle nostre antiche tradizioni lo affidare questa registrazione alla Camera dei Pari, come sarebbe egualmente conveniente il restituire gli appelli come di abuso alle Corti Reali. Altro volle il Re poteva dire alla Santa Sede — *L'aveu ben dissimulato, ma il mio parlamento non ha voluto acconsentire* — e Roma era costretta ad acquiescere. Oggi, supponiamo che si presentasse una seria difficoltà, una negoziazione delicata, in cui il Governo, il quale potrebbe pronunciarsi apertamente, creda tuttavia più conveniente alla sua politica di far nulla, potrebbe esso per giustificare il

suo rifiuto, o il suo temporeggiamento, allegare la volontà del Consiglio di Stato? »

Non occorre il dire quanto queste gravi considerazioni, importanti per la Francia, siano le mille volte più importanti per il Piemonte, paese di obbedienza piccolo, e signoreggiato finora dal gesuitismo orationante a Roma ed in tutto il resto d'Italia. Quindi l'autorità dell'appello come di abuso, già esercitata dai nostri supremi Magistrati, già in verde osservanza prima dello Statuto, non solo non è punto ad esso contraria e da esso abrogata ma la ragione di Stato ed il ragionevole interesse della Chiesa e dei cittadini esigono, che ad essi sia mantenuta

Requisitoria del Pubblico Ministero relativa a Monsignor Fransoni, presentata al Magistrato d'Appello di Torino

Ma questa via d'abuso e l'ha ancora aperta dopo lo Statuto ed è essa ancora aperta avanti a V. E. E. Queste sono le preliminari questioni sulle quali l'esponente crede di dover chiamare l'attenzione del Magistrato

L'affermativa di entrambe non ci par dubbia. Il diritto di conservazione propria, di propria difesa, che compete come agli individui così allo Stato, non può a nostro avviso essere posto in discussione, quindi necessariamente il diritto di respingere qualunque offesa. Ma lo Stato non ha solo questo diritto, che gli è comune con qualunque individuo, egli ha più specialmente il diritto ed il dovere di tutelare la sicurezza generale, la tranquillità pubblica, la pace dei cittadini

Negati, o soltanto posti in dubbio questi diritti e doveri si nega e si pone in dubbio l'esistenza e l'indipendenza di qualunque Stato. Esso cioè sarà a discrezione di quel potere che avrà sovr'esso tal forza da impunemente attaccarlo senza che valga a difendersi, ingiuriarlo senza che possa reprimere l'ingiuria, turbare gli ordini politici o civili senza che sia in grado di mantenerli, calpestarne le leggi senza che sia in possibilità di farle rispettare, alterare la pace pubblica, senza che abbia i mezzi di ristabilirla, quella posizione non è accettabile per qualsiasi Governo, e tanto meno per un Governo Costituzionale.

Il diritto di sovranità che risiede nello Stato, debbe adunque avere con se i mezzi di difendersi da questi attacchi sotto pena di cessare da quel punto d'essere Stato, sotto pena di abdicare, sotto pena di suicidare se stesso.

Ciò ritenuto, come mai si potrà porre in controversia se lo Statuto abbia in qualche parte alterato gli ordini preesistenti riguardo all'abuso salvo ponendo in controversia quegli incontestabili principii che furono la base dello Statuto?

E chi potrà mai credere o dubitare che lo Statuto, fonte delle libere politiche istituzioni, potesse avere per effetto di distruggere le libertà religiose?

In qual parte dello Statuto può rinvenirsi, non diremo una espressione (che non esiste) ma un'idea, un'allusione, anche lontana, a simile concetto?

Quale contraria può ravvisarsi tra lo Statuto ed i provvedimenti per abuso? E si spingerà tant'oltre la cosa sino a dire che in tutte le materie che non furono dallo Statuto ordinate, più non vi sia ordine di sorta?

Tali esagerazioni sono inammissibili per la stessa loro assurdità. Noi crediamo all'opposto che gli antichi ordinamenti siano rimasti in vigore in questa parte, come in tutte quelle che non riguardano il diritto politico interno dello Stato, e la forma di governo modificata e ridotta a libertà.

Così fu intesa la cosa quando si promulgò il decreto reale del 21 aprile 1818, relativo all'equativo ed al paragrafo collegato, e l'altro decreto reale del 17 aprile stesso anno, per cui, riguardo ai quali provvedimenti e da notarsi che null'altro coi medesimi si operò se non una mutazione di giurisdizione, essendosi la materia dell'equativo e del paragrafo, colla sua attribuzione al Consiglio di Stato, e quella dei emendamenti al Ministero dell'Interno.

Così fu inteso i poteri dello Stato quando lo addivennero alla legge del 9 aprile onde far cessare uno stato di cose che il regime costituzionale più non comportava, e che pure continuava non ostante lo Statuto.

Così fu inteso il Consiglio di Stato, il quale interrogato sopra tale questione, rispose in seduta generale per la continuazione intiera di quegli ordinamenti.

Così fu inteso il Parlamento quando, all'occasione di petizioni per sopiusti lamentati come commessi da Ecclesiastici, le rinviava al Guardasigilli acciò si provvedesse in conformità di ragione.

Così fu inteso questo Magistrato all'occasione di altri provvedimenti di simil natura già da esso emanati, e non diversa risulta essere la giurisprudenza degli altri Magistrati del Regno.

La qual cosa ci conduce ad esporvi come nei Magistrati d'appello si mantenga ancora in oggi, e sino a che altrimenti sia per legge ordinato, quella suprema tutelare attribuzione.

L'esistenza e l'esercizio di questa attribuzione prima dello Statuto non può essere soggetta a contestazione, Borelli e Sola ne fanno la più ampia testimonianza ove si vogliano rianzare i secoli più remoti,

da quali scendendo sino ai nostri tempi, la troviamo esercitata da tutti i Senati di questa Monarchia senza interruzione non solo cogli esempi già sovra citati ma con molti altri dei quali alcuni abbiamo già altra volta enunciati alle EE. VV., e ne fanno fede il Tesoro, l'Abbeccezzia, l'Osasco, e più di tutto i registri del Magistrato, nei quali non solo sono descritti i provvedimenti da esso dati, ma conservati quell'istruzione che il Re, il quale si dichiarava primo Magistrato politico dello Stato, dirigeva ai Senati onde « stessero bene avvertiti a tutti i provvedimenti si di Roma che dei Vescovi dello Stato, e provvedessero « nella forma sino allora praticata acciocchè non fosse « recato pregiudizio alla giurisdizione Regia, non fossero « toccate le regalie, gli indulti, i privilegi del paese, non « perturbassero la quiete pubblica e non abusassero della « propria autorità » e spiega noi quale sia la suddetta forma, ed il « dichiarare, sulle rappresentanze dell' « Avvocato generale, abusivi e nulli quegli atti proibiti « l'osservanza, ammonire le Curie ecclesiastiche « onde procedano a ritrattarli, ed astenersene per « l'avvenire, poichè altrimenti si userebbero con essi dei « rimedi politici, ed economici, secondo i casi. E qui « stimiamo bene (soggiunge) di farvi riflettere che potete « senz'altro nelle suddette contingenze praticare le « appellazioni d'abuso, mentre la Corte di Roma aveva « docci rappresentato che i nostri Magistrati ammettevano le appellazioni delle sentenze e decreti degli « ordinari con il pretesto che abusino della loro « giurisdizione, ed avendo noi risposto che le ammettevamo solo nei casi che erano veramente abusive « e pregiudiziali ai nostri diritti, la detta Corte altro « non ha chiesto ne preteso da Noi »

Succedettero quindi molti casi, nei quali ebbe ad esercitarsi quella speciale attribuzione e solo accenneremo alle controversie relative all'Abazia di S. Benigno pendenti le quali il Senato mantenne la giurisdizione Regia nel modo di sopra accennato sino a che quelle ebbero uno scioglimento amichevole.

Le Regie Costituzioni non alterarono questo stato di cose, anzi espressamente il confermarono nel paragrafo ultimo del proemio incaricando i Magistrati di conoscere degli affari Ecclesiastici secondo che l'uso e la ragione richiedono.

All'occasione della formazione del Codice Civile in cui fu ripetuta all'articolo 2 quella stessa locuzione già usata nelle Costituzioni, fu osservato che in fatto di materie Ecclesiastiche il progetto nulla innovava, e che la nostra giurisprudenza riponiva sulla istruzione compilata espressamente a tal uopo, sugli usi, e sulla retta intelligenza delle transazioni concluse colla Santa Sede.

Sono a tale riguardo degne di attenzione le parole autorità e giurisdizione che si leggono, sia nell'articolo 2 del Codice, sia nelle Regie Costituzioni. Con esse si indicò come non le sole materie contenziose cadessero sotto l'ispezione dei Magistrati, ma quelle altre ancora per le quali, secondo gli usi ricevuti in questi Stati, i Magistrati provvedevano da antichissimi tempi.

Ove si negasse pertanto la competenza al Magistrato nelle materie d'abuso, si troverebbe lo Stato in questo pericolosissimo, e persino assurdo bivio, che o nessuna autorità vi potrebbe provvedere, e così si rimarrebbe il potere civile disarmato in presenza di qualunque intrapresa del potere ecclesiastico o quella qualunque altra autorità che per necessità delle cose credesse di dovervi ingere, altro che con tal fatto l'articolo 2 del Codice Civile che conferisce ai Magistrati quell'autorità.

Nè per essersi dall'autorità dei Magistrati tolta la materia dell'Equativo può venire quella strana conseguenza, che anche tutte le rimanenti materie ecclesiastiche siano state tolte. Anzi quell'unica attribuzione conferita al Consiglio di Stato, che, come già osservammo, non è che una variazione di competenza, mentre prova che lo Statuto non importò variazione od alterazione ai rapporti tra la Chiesa e lo Stato, ed agli usi a tal riguardo invalsi, mantiene a priori nostro vittoriosamente le altre attribuzioni la dove il Codice Civile, e le precedenti leggi le riposero, e tale ci gode il diritto, è pure l'autorevolissimo avviso di quel Consiglio.

Così che concludendo, si dovrà dire o nessuna Autorità può conoscere in questi Stati di simili materie, e ciò sarebbe contrario agli ordinamenti ed agli usi di questa nostra patria, che in materia Ecclesiastica sono legge, o se alcuna il può, questi sì e il Magistrato d'Appello, sino a che una legge non sopraggiunga a cambiare tale stato di cose.

Nel principio del secolo decimosettimo, un Papa pose sotto interdetto Venezia cioè ordinò ai vescovi, e, per mezzo dei vescovi, ai parroci, di chiudere le chiese, e cessare l'amministrazione de' sacramenti.

Non occorre dire il perchè. Il perchè è sempre lo stesso. Il Papa non usò mai le armi spirituali, se non per pretesi diritti e per interessi temporali.

Il governo della Repubblica non si sbigottì. Aveva per teologo e consigliere Fra Paolo Sapi, uno dei più dotti e più grandi uomini di quel tempo. Ordinò tosto, a' parroci che aprissero le chiese e facessero le loro funzioni ordinarie.

Un parroco di Venezia si lasciò intendere che obbedirebbe al Papa e non al governo. Ma il segretario dei Tre lo chiamò a sé, e gli chiese che cosa sua Reverenza pensasse di fare nell'indomani. — *Quello che lo Spirito Santo m'ispirerà*, disse il prete.

— *Sta bene*, replicò il Magistrato. *Vostra Reverenza sappia però che lo Spirito Santo ha già risposto al Governo di far impiccare sulla porta della chiesa quei parroci che non obbediranno alla legge.*

Il Parroco ubbidì, e l'intendente fu tolto. Un'altra storia più recente. Nel 1796, Napoli si governava a Repubblica. I preti che temono la libertà, come i vipistrelli temono il sole, cominciarono a sommovere il Popolo, come ora fanno fra noi, e predissero che san Gennaro, in segno di corruccio e di collera, non farebbe quell'anno il miracolo.

Il generale Championnet, istrutto di questa manovola, chiamò il Preposto, e, traendo l'orciuolo, gli disse: *Vi dà mezz'ora. Se in questo tempo il miracolo non ha luogo, vi fo fucilare*. — E il miracolo seguì più bello che mai.

Tali sono le lezioni della Storia. E potrei narrarne per un mese. (La Legge Siccardi)

Sunto di alcune deliberazioni prese dal Consiglio Divisionale di Vercelli nella Sessione del 1851, estratto dal Vessillo Vercelese

Si aprì la discussione sulla proposta del Consigliere Majoni così concepita:

« Il Consiglio Divisionale, convinto che i vincoli enfitoteici onde sono colpiti molti beni stabili, riescono grandemente pregiudizievole al progresso dell'agricoltura, all'industria, ed al commercio,

« Che il diritto di riscatto, e di affrancamento sancito cogli articoli 193 e 194 del Codice Civile e coll'art. 16 della legge transitoria 6 dicembre 1837 sarebbe stato paralizzatosi, e reso pressoché illusorio colle posteriori R. Patenti 11 febbraio 1845 con cui, per le enfiteusi concesse dai colpi morali, la facoltà del riscatto rimane interdotta per anni 60, a computarsi dall'osservanza del Codice Civile, e si è varato così l'affrancamento fino all'anno 1898. « Emette il voto, perchè il Ministero provveda, mediante equitativi compensi, all'emergente colla promulgazione di un'apposita legge, in cui sia sancito il principio dell'immediato scioglimento dei vincoli enfitoteici perpetui e famigliari »

Procedutosi alla votazione, il Consiglio adotta la proposizione all'unanimità.

Riferisce il Consigliere Lanza sul progetto di legge forestale.

Nella elaborata e grave sua relazione, dopo aver riferito esposti i voti dei Consigli Provinciali di Vercelli, Biella e Casale, enumera, e dimostra tutti i inconvenienti del presentato progetto siccome soverchiamente vincolativo dei diritti delle private proprietà, peccante di eccessiva centralizzazione viziosa per ingiusti privilegi a favore del dominio, della Religione de ss. Maurizio e Lazzaro, e di altre corporazioni attentativo alla libertà individuale, e senza sufficienti guarentigie per la pubblica igiene. Respungendo però in massima il progetto si fa a proporre i principi, che la Commissione desidererebbe di veder introdotti nella nuova legge.

Una tale relazione fatta all'improvviso, attesa la brevità del tempo e ascoltata con viva attenzione dal Consiglio, che adotta all'unanimità le varie conclusioni della Commissione.

Lo stesso Consigliere Lanza avendo proposto un voto al Governo perchè 1. sopprima le Divisioni amministrative, ed i Consigli Divisionali 2. restituisca alle Province la loro autonomia 3. sia facoltativo ai Consigli Provinciali e Comunali di tener pubbliche le loro sedute, aperta la discussione sopra le tre distinte parti della proposizione, prende la parola il Presidente Arnulfi e dice di accogliere di buon grado la prima e la seconda parte non così la terza riflettente la pubblicità delle sedute, perchè una tale deliberazione sia inopportuna per essersi già dal Ministero presentato un progetto di legge in proposito, e perchè la pubblicità trae seco sensibili inconvenienti, e fra gli altri quello, che i Consiglieri non avvezzi alla libera parola si trovino dalla presenza del pubblico imbarazzati nella manifestazione del loro voto.

Risponde il Consigliere Lanza che appunto per ciò, che il Ministero ha già presentato una legge sulla pubblicità delle sedute riesce più che mai opportuno, che i Consigli emettano il loro avviso sulla legge onde animare il Ministero a sostenerlo con calore le discussioni nel Parlamento, e ad estenderne le disposizioni.

Non doversi poi tener conto veruno dei temuti inconvenienti perchè l'essenza del Governo rappresentativo consistendo appunto nella pubblicità questa esclusa, venisse offeso direttamente il principio del sistema costituzionale.

Non voler entrare nel merito della questione, ma punto non dubitare che il Consiglio avvalorerà col suo voto la fatta proposta.

Prende la parola il Consigliere Majoni, ed appoggiando vivamente la proposizione Lanza dice che li molteplici voti dei Consigli Comunali, e fra essi quello

pure del Municipio di Vercelli, favorevoli tutti alla pubblicità delle sedute dei consigli, constataste come l'opinione pubblica sia favorevole al propugnato sistema. Li inconvenienti addotti essere od insistenti od esagerati. In tutte le umane istituzioni esservi sempre col bene congiunto il male ma nella specialità del caso essere d'assai prevalente il vantaggio della pubblicità come quella che oltre di essere nella natura del regime costituzionale, insegna ai cittadini il coraggio delle proprie opinioni, e mette gli elettori in grado di apprezzare se, e come i Consiglieri adempiscano ai loro doveri non essere plausibile il timore, che i Consiglieri non avvezzi alla discussione si ritraggano dall'ufficio, perchè esso crede e gli elettori si persuaderanno facilmente, che il merito dei Consiglieri non consiste già nella maggiore, o minore facilità di parola, ma bensì nella ponderatezza del voto, nella fermezza del carattere, e nel patriottismo delle opinioni.

In quel punto l'avvocato Ubertalli, avendo mostrato qualche esitazione a votare la pubblicità per tutti indistintamente i Consigli dei piccoli Comuni rurali, per il solo motivo del pericolo, che qualche individuo ostile alle libere istituzioni potesse, abusando della sua influenza, eccitare qualche disordine, cui mancassero i mezzi di prevenire, il Consigliere Majoni propone aggiungersi alla proposta Lanza per la pubblicità delle sedute nei Consigli Provinciali e Comunali le seguenti parole: — *in tutte le città, e borghi, ed anche in tutti i comuni, in cui vi sia garanzia di ordine pubblico*

Tale aggiunta dopo alcune osservazioni del Consigliere Stara essendo stata accettata dal Consigliere Lanza, chiuse la discussione, l'intera proposta Lanza e messa ai voti.

La prima parte, per la soppressione delle Divisioni amministrative, e dei Consigli divisionali, è adottata all'unanimità.

La seconda parte, perchè alle singole Province sia restituita la propria autonomia, è pure adottata all'unanimità.

La terza parte relativa alla pubblicità delle sedute dei Consigli Provinciali, e Comunali, dopo prova e controprova, è pure adottata alla maggioranza di 41 voti favorevoli contro 5 contrari.

Votarono contro la pubblicità il Presidente Arnulfi, il conte Magnocavalli, il conte Gattinara, il sig. Guazzone, e l'avv. Decaroli.

Votarono in favore il vice Presidente avv. Majoni, il Segretario avv. Ara, il sotto Segretario avv. Massa, il cav. Bosso l'avv. Stara, il dottore Rapis, l'avv. Degioanni, l'ingegnere Maggia, il cav. Scilla, l'avv. Ubertalli, ed il dottore Lanza.

Il cavaliere Consigliere Bosso prende la parola per dar lettura al Consiglio del risultato delle operazioni della Commissione stata nominata dietro eccitamento della Camera dei Deputati relativamente alle due linee della strada ferrata per Valenza, o per Casale, e Vercelli. Dice, che avendo esso nell'anno scorso sollevato la questione della maggior convenienza per lo Stato della linea per Vercelli, ed essendo le sue allegazioni state contraddette dal Ministro dei lavori pubblici, si crede in dovere di ragguagliare il Consiglio dei risultati ottenuti dalla Commissione. Si fa perciò a narrare, che tutte le assezioni, ed i calcoli esposti dal Ministro Paleocapa a riguardo alla maggiore lunghezza di undici chilometri, ed alla lunghezza della galleria di S. Salvatore, e ad altri fatti, furono dalla Commissione constatati erronei essere il Ministro stato indotto in errore ed aver esso stesso indotto in errore, la Camera.

Una tale relazione avendo fatto una viva e dolorosa impressione nell'animo dei Consiglieri tutti, il Consigliere Majoni dice che la gravità dei fatti appalesati dal Consigliere Bosso è tale, che crede dovere, e diritto del Consiglio di prendere atto della relazione e di farla inserire, e stampare per intero nel verbale, al che il Consigliere Bosso di buon grado aderisce.

Il Consigliere Lanza aggiunge essere suo desiderio, che si dia la maggior pubblicità possibile alla relazione Bosso e propone che se ne stampi a parte un buon numero di copie per essere distribuite ai membri del Parlamento, onde si conosca, che le istanze di Vercelli e di Casale non siano dettate da spirito municipale, come si ebbe a supporre, ma dall'interesse generale dello Stato.

Propone anzi che si inviti il Ministero a far di pubblica ragione la relazione della Commissione stata nominata dietro voto dalla Camera.

Il Consigliere Stara esprime il desiderio che l'ingegnere Bosso aggiunga il calcolo delle spese occorrenti per i due diversi progetti della strada ferrata, al che il Consigliere Bosso aderisce.

Il Presidente Arnulfi propone siano votati ringraziamenti al cav. Bosso.

Tutte le suindicate proposizioni Majoni, Lanza, Stara, ed Arnulfi sono adottate.

Essendo esaurita ogni discussione il Presidente propone votarsi dal Consiglio distinti voti al segretario avv. Ara per le tante sollecite sue cure nelle laboriosa opera della precisa ed analitica relazione dei verbali ed il Consiglio associandosi ai sensi espressi dal Presidente, vota unanimi ringraziamenti al segretario avv. Ara.

Prima di sciogliere la seduta, il presidente Arnulfi

esprime a nome del Consiglio i più cordiali sensi al benemerito Intendente Generale R. Commissario, che ne lo ricambia con requisita gentilezza.

Chiude il Presidente la sessione dicendo, che se mai per legge dovrà cessare l'unione amministrativa delle Province di Vercelli, Casale e Biella, non cesseranno però mai tra le tre provincie sorelle i più vivi sentimenti di stima, e di affetto.

NOTIZIE

Da una lettera scritta il 24 settembre da Cagliari al Risorgimento ricaviamo i cenni seguenti

Il popolo di Cagliari era indignato contro l'Arcivescovo Marongiu Nurra in conseguenza di una lettera da lui scritta all'Indicatore Sardo, nella quale oltre al palesare idee storte e cavilli gesuitici la più impudente apologia degli atti dell'Arcivescovo Iasoni ferendo così colla più acerba censura le opere del governo e dei magistrati.

Ciò che più monta, in faccia al pubblico Cagliari-tano, che fu il primo a cacciare dalle sue mura l'abominata compagnia di Gesu, osò di dichiararsi nelle forme più solenni affittato non degnere di quei padri dei quali il Marongiu encomiò lo zelo e la irreprensibilità condotta tenuta in Cagliari.

A tranquillare gli animi giungeva opportuno nella sera del 19 del cadente mese il cav. Ldoard Castelli avvocato Fiscale Generale presso questo Magistrato d'Appello. Tale venuta fece sperare che fra poco si riparterebbe a tanto quotidiano scandalo, e così di fatto avvenne con soddisfazione universale di questa città.

La mancanza di nuove leggi atte a costringere i prelati che abusano della loro autorità e si servono delle armi spirituali per combattere la potestà pubblica rendeva necessario il ricorrere alle leggi fondamentali di quest'isola che furono in vigore insino dai tempi del reggimento spagnolo. Essendo frequentissimi in quell'epoca i conflitti tra il sacerdozio e l'imperio in materia di temporalità, per opera dei prelati che intendevano sovrastare all'autorità civile un'arma dovevano avere i governanti per abbassare il despotismo clericale e mantenere in memoria la giurisdizione regia. Quest'arma era la così detta *politica ed economica potestà competente ad i sopral persone e le cose ecclesiastiche*, di cui usava il re per mezzo del vicere di quell'isola e dell'antico magistrato della reale udienza contro i vescovi e gli ecclesiastici minori che turbavano la giurisdizione regia e segnavano scandali nel paese.

Tale era la pratica che si teneva il vicere e il magistrato ingungevano al vescovo scomunicatore di invocare l'anatema ove in un termine perentorio non vi compisse non solo si poneva la mano regia sopra le temporalità del prelo scomunicatore, e veniva questi privati dei diritti di origine e di domicilio, ma anche se ne ordinava l'allontanamento dalla propria residenza, ed in casi estremi, veniva pur cacciato dai regni stati. La storia ecclesiastica della Sardegna è piena di fatti di tal natura, e l'ispezione e memorabile la cacciata dei regi stati di quel vescovo d'Alghero Antonio Nuseo che nel 1640 non poteva goccia alla potestà pubblica in maniere non dissimili da quelle usate dall'arcivescovo Marongiu Nurra. Questa potestà fu pure esercitata dai duchi di Savoia, dopo che diventarono re di Sardegna.

Essa ha fondamento in un atto di concordia del 1373 concluso fra la regina Leonora governatrice generale degli Stati Aragoni a nome del re D. Pietro suo consorte ed il cardinale Comenges, delegato della sede apostolica, il quale fu esteso alla Sardegna con breve di Giulio III del 20 marzo 1554.

Le prammatiche regie pubblicate dal Vico parlano distesamente di questa potestà merente alla sovranità. — Ecce opportunamente il pubblico ministero quando non ha guari istò presso questo magistrato d'Appello (depositario delle attribuzioni dell'antica reale udienza infino a che non stavi una legge contraria) di porre in pratica contro l'arcivescovo Marongiu quella potestà politica ed economica.

NUOVA-JORK. La consorte del Generale Averzana ha cessato di vivere. Fra il numeroso corteggio che assisteva agli onori funebri resti a questa donna vivamente compianta, notavasi il generale Garibaldi. Il sig. Filofanti, distinto Ingegnere e membro della Costituente Romana, pronunziò un commovente discorso sulla tomba, ove lo sconosciuto sposo aveva veduto copiosi di terra colui che gli fu di guida nella vita spesa in difesa della libertà. — Noi ci associamo a quel profondo dolore, e facciamo voto che l'illustre nostro Concittadino trovi nell'amore dei figli e nelle consolazioni dell'amici un conforto per la terribile sventura da cui venne colpito, sventura che ci ricorda la morte sventurata della virtuosa e compiuta compagna di Garibaldi.

(Concordia)

Avv. FILIPPO MILIANA Direttore

LUIGI BAGNA Gerente

Tipografia F. Martignolo e Giuseppe Nani